

LA CTP TORINO SUGLI ACCERTAMENTI PRIMA DEL 2 SETTEMBRE 2015

La denuncia tardiva blocca il raddoppio

Il raddoppio dei termini accertamento - anche per il passato - opera solo se la denuncia di reato sia stata trasmessa prima dello spirare dei termini ordinari. È questo il principio espresso nella sentenza n. 2019/1/15, depositata lo scorso 30 dicembre, con la quale la sez. I della Commissione tributaria provinciale di Torino ha dichiarato l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 alla disciplina del cd. raddoppio dei termini contenuta nel terzo comma degli artt. 43 del dpr n. 600/1973 e 57 del dpr n. 633/1972. Ciò, in considerazione dell'incostituzionalità della clausola di salvaguardia - contenuta nell'art. 2 del dlgs n. 128/2015, n. 128, con la quale il legislatore aveva «fatti salvi» gli effetti di tali avvisi. Secondo la Commissione piemontese, dunque, anche in relazione agli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015, l'operatività del raddoppio dei termini accertativi sarebbe subordinata all'intervenuta trasmissione della denuncia prima del termine ordinario di decadenza.

La fattispecie. Successivamente al decorso degli ordinari termini accertativi, sulla base di controllo incrociato degli elenchi clienti fornitori della ricorrente, l'Agenzia delle entrate aveva trasmesso alla Procura della repubblica denuncia per uno dei reati contemplati dal dlgs n. 74/2000 e notificato alla società il relativo avviso

di accertamento. L'Ufficio, in particolare, in considerazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 247/2011 - con la quale, in considerazione del principio del c.d. doppio binario, era stato affermato che il raddoppio dei termini opera anche in caso di scoperta del reato successivamente al termine di decadenza ordinario - aveva eccepito la piena legittimità del proprio operato, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del dpr n. 600/1973. La Commissione piemontese, respingendo le argomentazioni dell'Ufficio, ha chiarito che i principi espressi dal giudice delle leggi con la sentenza n. 247/2011 devono ritenersi superati in seguito all'entrata in vigore del dlgs 5 agosto 2015, n. 128, con il quale è stato espressamente previsto che «... Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti».

Tale disposizione, inoltre, secondo i giudici piemontesi sarebbe applicabile anche in relazione agli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto (come quello emesso nel caso esaminato), attesa l'incostituzionalità della clausola di salvaguardia che li aveva «fatti salvi». Tale clausola, infatti, oltre «all'evidente unico scopo di tutela delle casse erariali», presenterebbe «gra-

vi profili di incostituzionalità in quanto configura un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a diversi termini di accertamento ed a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato e/o del momento in cui hanno subito la notifica dell'accertamento».

Evoluzione normativa. I commi 130 e 131, dell'art. 1, della legge di Stabilità 2016, come noto, intervenendo sugli articoli 57 del dpr n. 633/1972 e 43 del dpr n. 600/1973, da un lato, hanno fissato al 31 dicembre «del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» ed al 31 dicembre «del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata» i nuovi termini per la notificazione dell'accertamento e, dall'altro, hanno del tutto soppresso la disciplina relativa al raddoppio dei termini in caso di violazioni penal-tributarie.

In conclusione, per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, anche nell'ipotesi in cui si riscontrino violazioni penal-tributarie, risulteranno applicabili gli ordinari termini di accertamento, come modificati dalla stessa legge di Stabilità 2016.

Stefano Loconte
e Giancarlo Marzo